

REPERTORIO N. 13097 RACCOLTA N. 4321

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore diciannove e minuti venti

28 APRILE 2025

In Pedara (CT), Via Pizzo Ferro n. 5, presso la sede operativa della Fraternita di Misericordia di Pedara, innanzi a me Notaio Filippo La Noce, con studio in Catania, via Umberto n. 296, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone,

E' PRESENTE:

il Dott. Alfredo Domenico DISTEFANO, nato a Pedara il giorno 1 ottobre 1969, C.F. DSTLRD69R01G402J, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Governatore dell'Associazione - Ente del Terzo Settore e Organizzazione di Volontariato - attualmente denominata "Fraternita di Misericordia di Pedara", con sede in Pedara (CT), Via S. Caterina 2, Diocesi di Catania - Regione Sicilia, C.F. 90004780871, ETS iscritto nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) il 03/11/2022

D.D.G. 2113, repertorio n. 63152, pec:
misericordiapedara@pec.it.

Detto comparente, della cui identità personale io
notaio sono certo,

DICHIARA

che in questo luogo, giorno ed ora si trova riunita
l'assemblea straordinaria della suddetta
associazione, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione modifiche allo Statuto
dell'Associazione, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e
s.m.i. ai fini del conseguimento della personalità
giuridica e la permanenza nel R.U.N.T.S..

Il comparente mi richiede, pertanto, di far constare
da pubblico verbale lo svolgimento, le risultanze e le
deliberazioni dell'Assemblea.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di
quanto segue.

Ai sensi dello statuto vigente e per unanime
designazione dei presenti, assume la presidenza
dell'assemblea il comparente Dott. Alfredo

Domenico DISTEFANO il quale

constata e dà atto:

I) che l'assemblea è stata regolarmente convocata dal Governatore, dopo l'esame congiunto del Magistrato e del Collegio dei Probiviri e dopo l'acquisizione del parere per iscritto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ai sensi dello statuto vigente con l'utilizzo di strumenti telematici (messaggi whatsapp) nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici della sede dell'Ente almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, avviso trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia,

in prima convocazione per la data del 28 aprile 2025, in questo luogo alle ore 12:30 ed in seconda convocazione per la data odierna in questo luogo ed ora;

II) che l'assemblea di prima convocazione è andata deserta;

III) che in seconda convocazione sono presenti in assemblea, in proprio e/o per delega, numero 38 (trentotto) confratelli associati su un totale di 44

(quarantaquattro), tutti legittimati ad intervenire ed a votare, i cui nominativi e generalità figurano negli elenchi che si allegano al presente atto sotto le lettere:

- lettera "A" Elenco del totale dei Confratelli effettivi della Misericordia aventi diritto di voto in assemblea;

- lettera "B" Elenco dei Confratelli della Misericordia presenti in Assemblea in proprio e per delega e dei Confratelli assenti;

- assenti i 6 (sei) Confratelli della Misericordia non presenti personalmente e non presenti per delega come da elenco allegato sotto la lettera "B";

IV) che del Magistrato, organo di governo dell'Ente, oltre a sè medesimo Alfredo Domenico DISTEFANO in qualità di Governatore, sono presenti:

- Di Bella Graziana - segretario

- La Rosa Davide - vice governatore

- Pappalardo Salvatore - amministratore

- Pulvirenti Gaetano - consigliere,

sono assenti giustificati il consigliere Cicardello Elettra ed il consigliere Pappalardo Alfio,

tutti confratelli associati, le cui generalità risultano

dall'elenco già allegato sotto la lettera "A";

V) che del Collegio dei Probiviri è presente

il Presidente Pappalardo Giuseppe

e sono assenti giustificati

- Moschetto Giuseppe - vice presidente

- Leone Giuseppe – segretario;

tutti confratelli associati, le cui generalità risultano

dall'elenco già allegato sotto la lettera "A";

VI) che del collegio dei Revisori sono presenti:

- Alioto Andrea - vice presidente,

- Piscitelli Magda – consigliere,

è assente giustificato il Presidente Moschetto Antonino;

tutti confratelli associati, le cui generalità risultano

dall'elenco già allegato sotto la lettera "A"

VII) è assente il Correttore perchè non è stato ancora nominato;

VIII) che pertanto l'assemblea degli associati è validamente costituita a norma dello statuto sociale e idonea a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

A questo punto, apertasi la discussione, il Governatore, preso atto dell'iniziativa del

Magistrato, dell'esame congiunto con esito favorevole da parte dello stesso Magistrato e del Collegio dei Probiviri, nonché del parere favorevole scritto della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, propone di modificare il vigente statuto sociale per adeguarlo alle norme in vigore in materia di Enti del Terzo Settore, anche al fine di un eventuale riconoscimento della personalità Giuridica da parte del RUNTS.

Si da corso quindi alla lettura analitica e spiegazione dello statuto sociale aggiornato.

Udita la Relazione del Governatore, dopo breve discussione, l'Assemblea, con voto espresso, all'unanimità dei voti degli associati presenti in proprio e per delega, come il presidente rileva e fa constare,

DELIBERA

- 1) di apportare allo statuto sociale le modifiche necessarie per adeguarlo alle norme in vigore in materia di Enti del Terzo Settore, il quale Statuto nel suo nuovo testo si allega al presente atto sotto la lettera " C " per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare articolo per articolo e

complessivamente il testo integrale ed aggiornato del nuovo statuto sociale allegato sotto la lettera "C";

3) L'assemblea inoltre conferisce, sempre all'unanimità, al Governatore DISTEFANO Alfredo Domenico i più ampi poteri per l'esecuzione della presente delibera, nonchè, ai fini di un eventuale riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, o per ottemperare a specifiche norme di settore compreso il mantenimento dell'iscrizione all'Albo del Volontariato e/o degli Enti del Terzo Settore, lo autorizza ad apportare all'allegato statuto le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni o rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Fraternita di Misericordia di Pedara.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, proclamati i risultati della votazione, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore venti.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e

dall'imposta di registro, ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice Terzo Settore) in quanto strettamente connesso allo svolgimento dell'attività istituzionale di una organizzazione di volontariato costituita esclusivamente per fini di solidarietà ed avendo questo atto lo scopo di adeguare lo statuto a modifiche e integrazioni normative del Codice del Terzo Settore da parte di un Ente iscritto al RUNTS.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che è stato da me scritto e da me letto, unitamente agli allegati, al comparente che lo approva.

Occupa sin qui otto pagine di quattro fogli.

Sottoscritto alle ore venti e minuti dieci.

F.to DISTEFANO Alfredo Domenico

F.to Filippo La Noce notaio

ALEGATO ^{4^a} REP. N. 13084 RAE. N. 4321

ELENCO DEI CONFRATELLI EFFETTIVI DELLA MISERICORDIA DI PEDARA

	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
01	ALIOTO ANDREA	CATANIA	08.04.1977
02	BARBERA ALESSANDRO	CATANIA	15.12.1999
03	CICARDELLO ELETTRA	CATANIA	07/02/1989
04	DI BELLA GRAZIANA	CATANIA	07.12.1987
05	DISTEFANO ALFREDO DOMENICO	PEDARA (CT)	01.10.1969
06	DISTEFANO ROBERTO	CATANIA	23.04.1999
07	GENOVESE ANTONINO ALBERTO	CATANIA	20.06.1992
08	GUZZETTA GIULIANA CONCETTA	CATANIA	14.06.2000
09	INTERLANDI DONATELLA	RAGUSA	01.01.1979
10	LA ROSA DAVIDE	CATANIA	29.12.1977
11	LEONE GIUSEPPE	CATANIA	02.05.1982
12	LO GIUDICE GIULIA ADALGISA	CATANIA	11.07.2000
13	LO GIUDICE VINCENZO GIUSEPPE	CATANIA	25.06.1994
14	MILAZZO ANNA	CATANIA	06.03.1978
15	MONTALTO GIUSEPPE	CATANIA	06.05.1997
16	RAG. MOSCHETTO ANTONINO	PEDARA (CT)	18.06.1960
17	MOSCHETTO GIUSEPPE	CATANIA	21.11.1978
18	NICOLOSI EMANUELE	CATANIA	10.10.1988
19	NIGIDO ANGELO LUIGI	CATANIA	15.06.1976
20	PAPPALARDO ALFIO	CATANIA	03.04.1983
21	PAPPALARDO GIUSEPPE	PEDARA (CT)	02.07.1972
22	PAPPALARDO SALVATORE	CATANIA	06.04.1968
23	PAPPALARDO SANTO	CATANIA	16.10.1991
24	PEDITTO AMALIA	CATANIA	07.09.1952
25	PETRALIA GAETANO ORAZIO	CATANIA	13.05.1977
26	PISCITELLI MAGDA	CATANIA	16.07.1992
27	PRIVITERA VIVIANA	CATANIA	21.05.1988
28	PULVIRENTI GAETANO	CATANIA	27.07.1972
29	PULVIRENTI LUCA	CATANIA	01.12.1997
30	PULVIRENTI MAILA	CATANIA	21.12.1972
31	PULVIRENTI SAMUELE	CATANIA	03.12.2002
32	RAPISARDA MICHELE	CATANIA	19.05.1981
33	RUSSO FABIO	CATANIA	23.06.1999
34	SCHILLACI ANNALISA	CATANIA	04.02.1974
35	SPERANDEO ROBERTO	NAPOLI	17.05.1970
36	SPINA ROSSELLA	CATANIA	14.09.1995
37	STRANO MARISA	CATANIA	07.02.1990
38	TOMARCHIO EZIO	CATANIA	04.05.1988
39	TORNABENE MANLIO	CATANIA	17.01.1987
40	TOSCANO ANGELO SAVIO SALVINO	CATANIA	18.10.1972
41	TRINGALI ALBERTO	CATANIA	14.06.1978
42	TROVATO PATRIZIA	GIARRE (CT)	29.05.1970
43	ZAPPALÀ MARIA	SIBIU (ROMANIA)	26.11.1988
44	ZAPPALÀ STELLA	PEDARA (CT)	27.12.1958

- 44 TOTALI
- 25 PRESENTI
- 13 DELEGA
- 6 ASSENTI

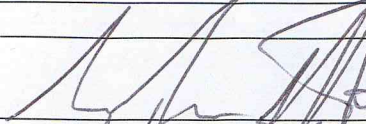
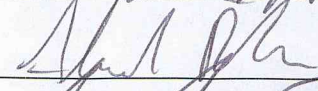
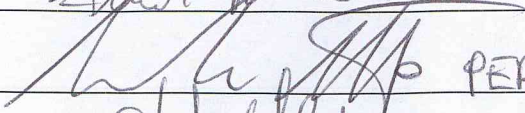
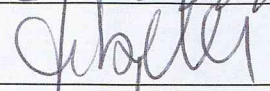
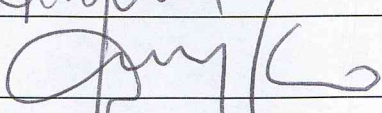
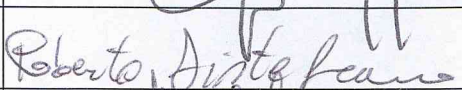
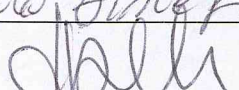
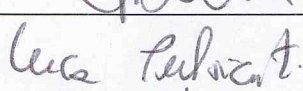
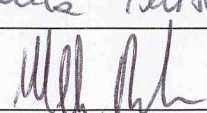
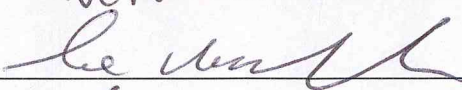
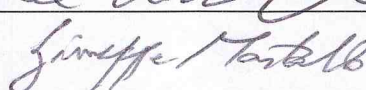
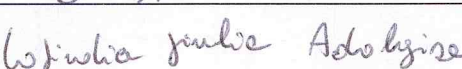
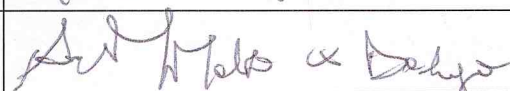
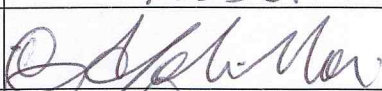
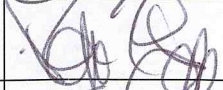
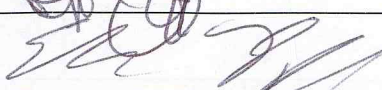
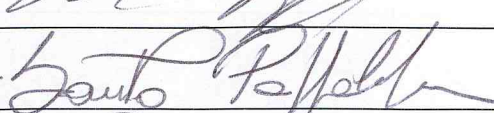
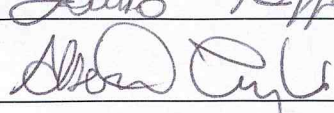


IL GOVERNATORE
(Dott. Alfredo Distefano)

Distefano Alfredo Domenico

Quasellest

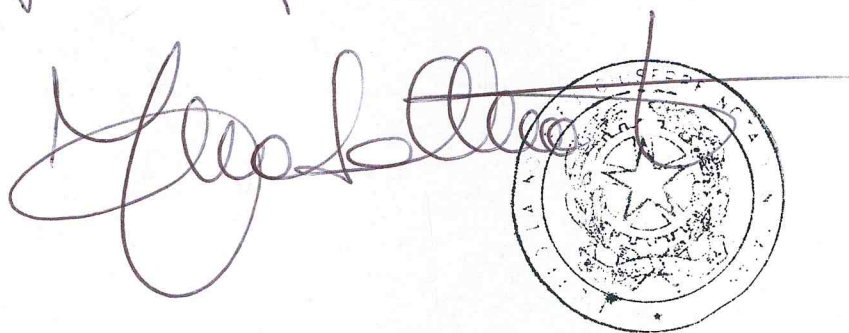
ELENCO FIRMA ASSEMBLEA STRAORDINARIA MISERICORDIA DI PEDARA - 28/04/2025

	COGNOME E NOME	FIRMA
01	ALIOTO ANDREA	
02	BARBERA ALESSANDRO	
03	CICARDELLO ELETTRA	
04	DI BELLA GRAZIANA	
05	DISTEFANO ALFREDO DOMENICO	
06	DISTEFANO ROBERTO	
07	GENOVESE ANTONINO ALBERTO	
08	GUZZETTA GIULIANA CONCETTA	
09	INTERLANDI DONATELLA	
10	LA ROSA DAVIDE	
11	LEONE GIUSEPPE	
12	LO GIUDICE GIULIA ADALGISA	
13	LO GIUDICE VINCENZO GIUSEPPE	
14	MILAZZO ANNA	
15	MONTALTO GIUSEPPE	
16	RAG. MOSCHETTO ANTONINO	ASSENTE
17	MOSCHETTO GIUSEPPE	ASSENTE
18	NICOLOSI EMANUELE	ASSENTE
19	NIGIDO ANGELO LUIGI	ASSENTE
20	PAPPALARDO ALFIO	
21	PAPPALARDO GIUSEPPE	
22	PAPPALARDO SALVATORE	
23	PAPPALARDO SANTO	
24	PEDITTO AMALIA	

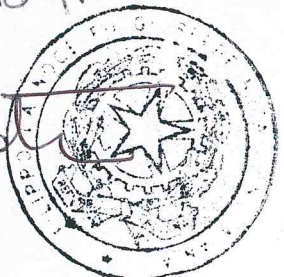




Diego Alfredo Domínguez

A circular official stamp is partially visible beneath the signature. The stamp features a five-pointed star in the center, surrounded by a wreath. The outer ring of the stamp contains text, which is partially obscured by the signature. The word 'PATERNITA' is visible at the top of the stamp's border, and 'PET' is visible at the bottom.

25	PETRALIA GAETANO ORAZIO	ASSENTE
26	PISCITELLI MAGDA	Magg. Piscitelli
27	PRIVITERA VIVIANA	Viviana Privitera
28	PULVIRENTI GAETANO	~~Luca Pulvirenti~~
29	PULVIRENTI LUCA	LUCA PULVIRENTI
30	PULVIRENTI MAILA	~~Luca Pulvirenti~~
31	PULVIRENTI SAMUELE	Samuele Pulvirenti
32	RAPISARDA MICHELE	Michele Rapisarda
33	RUSSO FABIO	Fabio Russo
34	SCHILLACI ANNALISA	Annalisa Schillaci
35	SPERANDEO ROBERTO	Roberto Sperandeo
36	SPINA ROSSELLA	Rossella Spina
37	STRANO MARISA	Marisa Strano
38	TOMARCHIO EZIO	ASSENTE
39	TORNABENE MANLIO	Manlio Tornabene
40	TOSCANO ANGELO SAVIO SALVINO	Angelo Toscano
41	TRINGALI ALBERTO	Alberto Tringali
42	TROVATO PATRIZIA	Patrizia Trovato
43	ZAPPALÀ MARIA	Maria Zappalà
44	ZAPPALÀ STELLA	Stella Zappalà

Stefano Alfano Domineo
 [Signature]


**STATUTO DELLA
FRATERNITA DI MISERICORDIA DI PEDARA O.D.V.**

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

CAPO I

COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Pedara l'Associazione Ente del Terzo settore denominata

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI PEDARA O.D.V.

con sede in Pedara (CT), Diocesi di Catania, da ora detta Misericordia di Pedara.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Misericordia di Pedara è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 - Elementi giuridici

La Misericordia di Pedara è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia di Pedara è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

Scopo della Misericordia di Pedara è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La Misericordia di Pedara potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Misericordia di Pedara può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;
- d) la promozione della donazione di organi;
- e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento

delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;

g) iniziative di formazione anche extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

k) la protezione dell'infanzia abbandonata;

l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) iniziative di agricoltura sociale;

o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

- s) dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie, promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia, favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo;
- t) promuovere iniziative di politiche attive del Lavoro, di tirocini e stage formativi professionali finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- u) promuovere il contrasto dei fenomeni di discriminazione e la promozione della parità di trattamento;
- v) promuovere iniziative anche nell'ambito della formazione continua e congressuale in ambito sanitario (ECM);
- w) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato e consentita dalla legge.

La Misericordia di Pedara può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla norma di settore.

A questo fine, la Misericordia di Pedara può, tra le altre attività, effettuare operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali.

L'individuazione di ulteriori attività sarà successivamente operata da parte del Magistrato.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 5 - Attività di formazione

La Misericordia di Pedara provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo delle linee guida indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Misericordia di Pedara potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sentito il Comitato Provinciale delle Misericordie della Provincia di Catania.

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Misericordia di Pedara mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della Misericordia di Pedara ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

La Misericordia di Pedara è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Misericordia di Pedara, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Misericordia di Pedara la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di

mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Misericordia di Pedara potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento.

Del pari, in seno alla Misericordia di Pedara, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Misericordia di Pedara non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

La Misericordia di Pedara aderisce al Federazione delle Misericordie della Sicilia, se costituita, rispettandone lo statuto e le direttive emanate dai suoi organi.

La Misericordia di Pedara aderisce al Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania rispettandone lo statuto e le direttive emanate dai suoi organi.

Articolo 12 - Entrate e assenza scopo di lucro

La Misericordia di Pedara trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
 - b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
 - c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
 - d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.
- Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:
- g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
 - h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Misericordia di Pedara ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13 - Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Misericordia di Pedara iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Misericordia di Pedara rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti; a tal fine Misericordia di Pedara, ai sensi delle vigenti norme di legge in materia adotterà un apposito regolamento disciplinante la materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Misericordia di Pedara di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Misericordia di Pedara può istituire il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale; costoro non hanno obblighi nei confronti della Misericordia di Pedara, non godono dei

diritti dei Confratelli e sono assicurati secondo quanto previsto dalla norma.

La Misericordia di Pedara può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 - Gruppi operativi

La Misericordia di Pedara può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Misericordia di Pedara promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "G.eMMe" - acronimo di <<Giovani delle Misericordie>>; un rappresentante del gruppo "G.eMMe" può partecipare al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA MISERICORDIA DI Pedara E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Misericordia di Pedara.

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore.

Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 10, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.

Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato

a conoscenza il Magistrato della Misericordia di Pedara.

Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere dei diritti acquisiti in altra Misericordia.

La Misericordia di Pedara non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa, fatto salvo il periodo di cui al provvedimento disciplinare di sospensione a tempo determinato (art. 19 comma b dello Statuto) che in ogni caso non potrà superare la durata di 6 mesi.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Misericordia di Pedara, previo accordo con il segretario, nei tempi stabiliti dalla legge, a seguito di richiesta formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna, nei limiti di legge, a non divulgarla.

Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli

Gli Aspiranti Confratelli Effettivi sono coloro che intendono far parte del sodalizio.

Gli Aspiranti Confratelli Effettivi devono compiere un periodo di aspirantato della durata di un anno al termine del quale passano alla categoria dei Confratelli Effettivi.

Nei casi previsti dal Regolamento Generale, l'aspirantato può essere prorogato di un ulteriore anno.

Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato.

Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

Gli Aspiranti Confratelli Effettivi partecipano all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto e di elezione.

Sono Confratelli Effettivi coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Misericordia di Pedara. Costituiscono il corpo funzionale della Misericordia di Pedara stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo e passivo.

La Misericordia di Pedara può prevedere la figura del Confratello Onorario non socio che contribuisce al sostentamento materiale e morale della Fraternita senza alcun vincolo associativo, senza alcun godimento dei diritti dei Confratelli Effettivi.

Articolo 17 –Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Misericordia di Pedara occorre essere maggiorenni, di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale, salvo recupero e ritorno alla conformità con i principi ispiratori del movimento delle Misericordie.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Misericordia di Pedara e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo - 18 – Doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Misericordia di Pedara devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Misericordia di Pedara;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Misericordia di Pedara e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dalle sue articolazioni territoriali;
- g) assolvere al pagamento annuale della quota associativa.

Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari,

previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 5 giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo entro 5 giorni.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Misericordia di Pedara si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Misericordia di Pedara di cui all'art. 17.

Inoltre l'Iscritto decade qualora, nonostante il l'ammonizione scritta, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Misericordia di Pedara.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Misericordia di Pedara.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie

deduzioni.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se conferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA MISERICORDIA DI Pedara

Articolo 21 – Gli organi

Sono organi della Misericordia di Pedara:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- e) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 – Composizione e convocazione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli Effettivi, è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici (posta elettronica, WhatsApp, ecc.) nonché attraverso l'affissione dell'avviso di convocazione nei luoghi pubblici dell'associazione almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

Articolo 23 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Le deliberazioni dell'assemblea, come quelle del Magistrato, sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 24 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria si riunisce in qualunque periodo secondo le modalità dell'art. 22 e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o dalle sue articolazioni territoriali per problemi inerenti la Misericordia di Pedara o per iniziative di carattere generale;
- d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese dalla richiesta con le modalità di cui dell'art. 22.

Articolo 25 – Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli Effettivi aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello Effettivo potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello Effettivo avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'art. 43.

Articolo 26 – Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto.

I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

Per le proposte di riforma dello statuto o di scioglimento e liquidazione da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'art. 43.

Articolo 27 – Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Misericordia di Pedara svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti quando ricorrono i casi previsti dalla legge;
- e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche

del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;

f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art. 44;

g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;

h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

IL MAGISTRATO

Articolo 28 - Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Misericordia di Pedara, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

a) provvede all'amministrazione della Misericordia di Pedara ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Misericordia di Pedara;

c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria.

d) L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;

e) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

f) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

g) provvede alla predisposizione del regolamento organico per

la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

h) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

i) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

j) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

k) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

l) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

m) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

n) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

o) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Misericordia di Pedara, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

p) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Misericordia di Pedara;

q) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Misericordia di Pedara a seconda della categoria di appartenenza;

r) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

s) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Misericordia di Pedara;

t) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

u) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Misericordia di Pedara.

Articolo 29 - Composizione

Il Magistrato è composto da almeno cinque Confratelli Effettivi eletti dall'assemblea, purché dispari.

Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre essere Confratelli Effettivi della Misericordia di Pedara e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Misericordia di Pedara.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Misericordia di Pedara, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 30 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o dalle articolazioni territoriali e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e visto il carattere di governo dell'organo, può essere convocato telefonicamente o anche con l'utilizzo di strumenti telematici (posta elettronica, WhatsApp, ecc.). La convocazione dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata e dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. In caso di necessità ed urgenza, è possibile derogare i 5 giorni di tempo di convocazione.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la

presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.

I componenti il Magistrato possono intervenire alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31 - Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

È il capo della Misericordia di Pedara, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la Misericordia di Pedara all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Misericordia di Pedara e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello.

Articolo 32 - Il Vicegovernatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea.

È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Misericordia di Pedara; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali e in tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 - L'Amministratore

L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Misericordia di Pedara firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono

rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti.

I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Misericordia di Pedara che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

IL COLLEGIO PROBIVIRALE

Articolo 36 - Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Misericordia di Pedara.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 dello Statuto.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Misericordia di Pedara.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Misericordia di Pedara;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;
- c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;
- d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Misericordia di Pedara;
- e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione; l'accertata impossibilità di indire nuove elezioni

sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46 commi 1 e 2.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio.

Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

I componenti il collegio possono intervenire alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Articolo 37 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

La Misericordia di Pedara elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29 dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Probiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti.

I componenti il collegio possono intervenire alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei parametri previsti dal sopra citato art. 30 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., la Misericordia di Pedara nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 38 - Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano

competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Misericordia di Pedara per le materie spirituali, religiose o di culto.

Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Misericordia di Pedara e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore è confratello effettivo, partecipa alle riunioni dell'Assemblea con diritto di voto attivo e passivo.

Partecipa anche alle riunioni del Magistrato con diritto di voto sulle

questioni di carattere morale, sui provvedimenti disciplinari ai Confratelli e l'organizzazione delle attività di carattere celebrativo come ricorrenze, anniversari, ecc.

Articolo 39 - La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è nominata dall'Assemblea nella riunione che precede l'assemblea elettiva al termine di ogni quadriennio.

È composta da tre membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da almeno 10 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili di cui da almeno 1, e comunque proporzionalmente, dovranno essere scelti tra i Confratelli Sostenitori;

c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;

d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello e la data di iscrizione alla categoria di appartenenza.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

In mancanza del numero minimo di candidati entro i termini stabiliti dalla stessa commissione, tutti gli aventi diritto sono candidati automaticamente.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 10 giorni prima della data fissata.

La Commissione elettorale inoltre:

a) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

b) accerta la regolarità delle deleghe;

c) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Probiviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze, pari ai $\frac{3}{4}$ degli eleggibili per il Magistrato, arrotondato all'unità più prossima.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Misericordia di Pedara.

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 giorni dall'affissione.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 - Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Misericordia di Pedara, né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 42 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della Misericordia di Pedara.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti

degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Articolo 43 - Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 28 punto n), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 22 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei Confratelli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Misericordia di Pedara e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari se ritenuto necessario dall'Assemblea, i cui articoli potranno essere riformati dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Il Magistrato provvede a redigere le “Norme di attuazione del Regolamento Generale” riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 - Mancato funzionamento della Misericordia di Pedara

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Misericordia di Pedara e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Governatore della Misericordia di Pedara segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri, o da almeno un decimo dei Confratelli.

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sentito il Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e il Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle

Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47 - Scioglimento della Misericordia di Pedara

La Misericordia di Pedara non potrà essere sciolta per delibera Assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli Effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45.

La delibera di scioglimento e liquidazione nonché di devoluzione del patrimonio viene assunta con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Confratelli aventi diritto, così come previsto dall'art. 21, 3 comma del c.c.

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Misericordia di Pedara.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Misericordia di Pedara.

Articolo 48 - Patrimonio e sua devoluzione

Il patrimonio della Fraternita di Misericordia di Pedara, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (Art. 8 comma 1 D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i).

A seguito dello scioglimento, il patrimonio residuo della Fraternita di Misericordia di Pedara è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (Art. 9 comma 1 D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i).

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (Art. 8 comma 1 D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i).

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica ed iscrizione ai pubblici registri o albi

Ai fini del riconoscimento o del mantenimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, o per ottemperare a specifiche norme di settore compreso il mantenimento dell'iscrizione all'Albo del Volontariato e/o degli Enti del Terzo Settore, il Governatore della Misericordia di Pedara è autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche che si rendessero indispensabili in seguito ad osservazioni o rilievi da parte dei suddetti organismi pubblici di controllo, salvaguardando i principi ispiratori della Misericordia di Pedara.

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. e del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

F.to DISTEFANO Alfredo Domenico

F.to Filippo La Noce notaio

Io sottoscritto dott. Filippo La Noce, notaio con sede in Catania, dichiaro che la presente è copia conforme all'originale documento ai miei rogiti Repertorio n. 13097 Raccolta n. 4321 da me ricevuto in data 28/04/2025.

Estremi registrazione: Serie 1T Numero 15975 del 05/05/2025

Agenzia delle entrate – Ufficio TYJ - Catania -

Catania 05/05/2025

Firmato digitalmente Notaio Filippo La Noce